

II.20 - CONVENZIONE UNIDROIT Sul Factoring internazionale
del 28 maggio 1988 (Ottawa)

(Traduzione non ufficiale elaborata dal Segretariatodell'UNIDROIT)

GLI STATI PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE
CONVENZIONE,

CONSCI del fatto che il factoring internazionale ha una importante
funzione da svolgere nello sviluppo del commercio internazionale,
RICONOSCIUTA, di conseguenza, l'importanza di adottare regole
uniformi le quali stabiliscano un quadro giuridico in grado di
favorire il factoring internazionale e salvaguardare un giusto
equilibrio di interessi tra le diverse parti dell'operazione di factoring,
hanno convenuto quanto appresso:

CAPITOLO 1

SFERA DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.- La presente Convenzione disciplina i contratti di factoring e le
cessioni di crediti descritti nel presente Capitolo.

2.- Ai fini della presente Convenzione, si intende per “contratto di
factoring” un contratto concluso tra una parte (il fornitore) e un'altra
parte (l'impresa di factoring, appresso denominata cessionario) in
base al quale:

a) il fornitore può cedere o cederà al cessionario crediti derivanti da
contratti di vendita di merci conclusi tra il fornitore e i suoi clienti

(debitori), ad esclusione dei contratti concernenti merci acquistate essenzialmente per uso personale, familiare o domestico;

b) il cessionario deve svolgere per lo meno due delle seguenti funzioni: - il finanziamento del fornitore, attraverso, in specie, il prestito o il pagamento anticipato; - la tenuta dei conti relativi ai crediti; - l'incasso dei crediti; - la protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori;

c) la cessione dei crediti deve essere comunicata ai debitori.

3.- Le disposizioni che in questa Convenzione si applicano alle merci e alla loro vendita si intendono applicabili anche ai servizi e alla loro fornitura.

4.- Ai fini della presente Convenzione: 2

a) una comunicazione scritta non ha bisogno di essere firmata, ma deve indicare da chi o a nome di chi essa è fatta;

b) "comunicazione scritta" comprende anche i telegrammi, i telex così come ogni altro mezzo di telecomunicazione tale da essere riprodotto in forma materiale;

c) una comunicazione scritta si intende per fatta quando è ricevuta dal destinatario.

Articolo 2

1.- La presente Convenzione si applica quando i crediti ceduti, in base ad un contratto di factoring, derivino da un contratto di vendita di merci tra un fornitore ed un debitore che abbiano la loro sede di affari in Stati diversi e quando:

a) questi Stati, così come lo Stato nel quale il cessionario ha la propria sede di affari, siano Stati contraenti; o

b) il contratto di vendita di merci e il contratto di factoring siano disciplinati dalla legge di uno Stato contraente.

2.- Nella presente Convenzione, il riferimento alla sede di affari di una delle parti significa, se tale parte ha più di una sede di affari, la sede che ha la più stretta relazione con il contratto in questione e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto.

Articolo 3

1.- L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione può essere esclusa:

- a) dalle parti del contratto di factoring; o
- b) dalle parti del contratto di vendita di merci per quanto concerne i crediti che ne derivano, o al momento in cui la comunicazione scritta di questa esclusione sia stata fatta al cessionario o successivamente.

2.- Quando l'applicazione della presente Convenzione sia esclusa in conformità al precedente paragrafo, questa esclusione non può che riguardare la totalità della Convenzione.

Articolo 4

1.- Nella interpretazione della presente Convenzione, si deve avere riguardo al suo oggetto, ai suoi obiettivi così come sanciti nel preambolo, al suo carattere internazionale ³ e all'esigenza di promuovere l'uniformità della sua applicazione così come di assicurare l'osservanza della buona fede nel commercio internazionale.

2.- Le questioni, relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da essa espressamente regolate, sono disciplinate in conformità ai principi generali sui quali la Convenzione si basa o, in mancanza di tali principi, in conformità alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

CAPITOLO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 5

Per quanto concerne i rapporti tra le parti di un contratto di factoring:

- a) una clausola del contratto di factoring che preveda la cessione di crediti esistenti o futuri non è resa invalida dall'assenza di una loro specifica individuazione, se alla conclusione del contratto o al momento della loro nascita siano riferibili al contratto;
- b) una clausola del contratto di factoring in base alla quale siano ceduti crediti futuri produce il loro trasferimento al cessionario al momento della loro nascita, senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento.

Articolo 6

1.- La cessione del credito da parte del fornitore al cessionario può essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore e il debitore che proibisca tale cessione.

2.- Tuttavia, tale cessione non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci,

abbia la propria sede di affari in uno Stato contraente che abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 18 della presente Convenzione.

3.- Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano ogni obbligo di buona fede che incomba sul fornitore nei confronti del debitore o qualsiasi responsabilità del fornitore nei confronti del debitore per una cessione realizzata contravvenendo ai termini del contratto di vendita di merci.

Articolo 7

Per quanto concerne i rapporti tra le parti del contratto di factoring, questo può validamente prevedere il trasferimento, direttamente o in virtù di un nuovo atto, di tutti o parte dei diritti del fornitore derivanti dal contratto di vendita di merci, incluso il beneficio di ogni disposizione del contratto di vendita di merci che riservi al fornitore la proprietà delle merci o conferisca allo stesso ogni altra garanzia. 4

Articolo 8

1.- Il debitore è tenuto a pagare il cessionario se e solo se il debitore non sia a conoscenza della esistenza di un diritto prioritario e se la comunicazione scritta della cessione:

- a) è stata fatta al debitore dal fornitore o dal cessionario in virtù di un potere conferito dallo stesso fornitore;
- b) identifica in modo ragionevole i crediti ceduti e il cessionario al quale o per conto del quale il debitore deve effettuare il pagamento; e
- c) riguarda crediti che derivino da un contratto di vendita di merci concluso prima o al momento in cui la comunicazione è stata fatta.

2.- Il pagamento da parte del debitore al cessionario è liberatorio se effettuato conformemente al paragrafo precedente, senza pregiudizio di ogni altra forma di pagamento ugualmente liberatoria.

Articolo 9

1.- Nel caso in cui il cessionario domandi il pagamento di un credito derivante da un contratto di vendita di merci al debitore, questi può esercitare nei confronti del cessionario tutti i mezzi di difesa derivanti dal contratto che egli avrebbe potuto opporre se la domanda fosse stata avanzata dal fornitore.

2.- Il debitore può anche esercitare contro il cessionario ogni azione in compensazione relativamente ai diritti e alle azioni esistenti contro il fornitore in favore del quale il credito è nato e che egli può invocare nel momento in cui la comunicazione scritta della cessione è stata fatta conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8.

Articolo 10

1.- Senza pregiudizio dei diritti del debitore di cui all'articolo 9, l'inesecuzione o l'esecuzione difettosa o tardiva del contratto di vendita di merci non permette di per sé al debitore di recuperare la somma da lui pagata al cessionario, se il debitore dispone nei confronti del fornitore di una azione di recupero della somma pagata.

2.- Tuttavia, il debitore che dispone di una tale azione contro il fornitore, può recuperare il pagamento che esso ha fatto al cessionario nella misura in cui:

- a) il cessionario non si è liberato dall'obbligo di pagare al fornitore i crediti ceduti; o
- b) il cessionario ha effettuato il pagamento ancorché fosse a conoscenza dell'inesecuzione o dell'esecuzione difettosa o tardiva da parte del fornitore del 5 contratto di vendita concernente le merci per le quali il cessionario ha ricevuto il pagamento da parte del debitore.

CAPITOLO III

CESSIONI SUCCESSIVE

Articolo 11

1.- Quando un credito è ceduto da un fornitore ad un cessionario in virtù di un contratto di factoring regolato da questa Convenzione:

- a) sotto riserva delle disposizioni dell'alinea b) del presente paragrafo, le regole enunciate negli articoli da 5 a 10 si applicano ad ogni cessione successiva del credito fatta dal cessionario o da un cessionario successivo;
- b) le disposizioni degli articoli 8 a 10 si applicano come se il cessionario successivo fosse l'impresa di factoring.

2.- Ai fini della presente Convenzione, la comunicazione al debitore della cessione successiva costituisce anche comunicazione della cessione all'impresa di factoring.

Articolo 12

La presente Convenzione non si applica ad una cessione successiva proibita dal contratto di factoring.

Articoli 13-23 [non pubblicati]